

COMUNE DI ORUNE



PROVINCIA DI NUORO

PIAZZA REMIGIO GATTU N° 14  
08020 ORUNE

Prot.4678/2020

Orune 22/09/2020

**Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE.**

**ORDINANZA N° 32 del 22/09/2020**

**IL SINDACO**

**CONDIDERATA** la gravità della situazione in essere, relativamente alle persone positive al virus COVID-19, in continuo aumento, all'interno della comunità Orunese;

**CHE** il Presidente della Regione Sardegna, con propria Ordinanza n. 41 del 16.8.2020 ha recepito e ribadito quanto previsto nella richiamata Ordinanza del Ministro della Salute, revocando la propria precedente Ordinanza n. 38 dell'11.8.2020.

**CHE il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare recentemente numerosi casi anche in diversi Comuni della Provincia di Nuoro, di cui anche nel Comune di Orune.**

**CONSIDERATO** conseguentemente opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover adottare, ulteriori misure e precauzioni, coerenti e conformi ai provvedimenti nazionali e regionali in materia, di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale.

**RITENUTO** in particolare dover disporre, per le ragioni sopra esposte, con decorrenza dal **23 Settembre 2020 e fino al 05 Ottobre 2020 nel Comune di Orune:**

**> l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine), 24 ORE SU 24 estendendone pertanto l'obbligo di utilizzo all'intera giornata anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ;**

**> l'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive e attività economiche produttive in genere di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici, con dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale e i guanti nei casi, luoghi e attività previste, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali;**

**> la chiusura totale dei bar, circoli, dal 23 Settembre 2020 al 05 Ottobre 2020**

**> Per le pizzerie è consentita unicamente l'asporto fermo restando la chiusura alle ore 22:00;**

**> È consentito invece l'esercizio dei Monopoli di Stato e dei valori bollati;**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE:**

**1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE (ORDINANZA RAS N. 31 DEL 4 LUGLIO 2020)**

**1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.**

1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.

1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.

1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

## **2. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI**

2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.

2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.

2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

## **3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE**

3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.

3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.

3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.

3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.

3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.

3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.

3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.

3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.

3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.

**Obblighi in materia di esequie: i funerali si svolgeranno con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l'agenzia funebre e il celebrante. E' vietato l'accompagnamento e l'accesso al pubblico al cimitero durante il trasporto della salma da parte dei non familiari, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, disponendo che la benedizione della salma avvenga in chiesa dopo la funzione religiosa e che l'accompagnamento della stessa avvenga esclusivamente con mezzi motorizzati;**

**SI RACCOMANDA INOLTRE DI USCIRE DALLE PROPRIE ABITAZIONI PER MOTIVI DI ESTREMA NECESSITÀ E URGENZA, DI SEGUITO SI ELENCAVO LE PRINCIPALI:**

- spostamenti casa – lavoro;

- spostamenti casa-studio;
- acquisto generi alimentari e quanto altro necessita per le esigenze familiari;
- recarsi in farmacia o dal proprio medico curante;

SI RACCOMANDA infine il controllo da parte degli agenti di Polizia Municipale e da parte delle forze dell'Ordine degli ambulanti in ingresso al paese, con opportuna verifica della documentazione e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, la verifica igienizzazione dei mezzi e della merce – l'eventuale possesso di documentazione inerente l'effettuazione di tampone e/o test sierologico per COVID 19;

**E' consentita invece, l'attività fisica all'aperto purché si indossi la mascherina e con distanziamento superiore ad 1,5 m.;**

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e, in particolare, gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

VISTO in particolare l'art. 50 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., che al comma 5, tra le altre cose, impone che le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, vengono regolate attraverso l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO lo Statuto Comunale,

### **ORDINA**

per le motivazioni esposte in premessa, nel Comune di Orune:

**> l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine), 24 ORE SU 24 estendendone pertanto l'obbligo di utilizzo all'intera giornata anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ;**

**> l'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive e attività economiche produttive in genere di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici, con dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale e i guanti nei casi, luoghi e attività previste, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali;**

**> la chiusura totale dei bar, circoli, dal 23 Settembre 2020 al 05 Ottobre 2020**

**> Per le pizzerie è consentita unicamente l'asporto fermo restando la chiusura alle ore 22:00;**

**> È consentito invece l'esercizio dei Monopoli di Stato e dei valori bollati;**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE:**

#### **1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE (ORDINANZA RAS N. 31 DEL 4 LUGLIO 2020)**

1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.

1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.

1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

- 1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
- 1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.
- 1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

## **2. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI**

- 2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
- 2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
- 2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

## **3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE**

- 3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
- 3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
- 3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
- 3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
- 3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
- 3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
- 3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
- 3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.
- 3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.

Obblighi in materia di esequie: i funerali si svolgeranno con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l'agenzia funebre e il celebrante. E' vietato l'accompagnamento e l'accesso al pubblico al cimitero durante il trasporto della salma da parte dei non familiari, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, disponendo che la benedizione della salma avvenga in chiesa dopo la funzione religiosa e che l'accompagnamento della stessa avvenga esclusivamente con mezzi motorizzati;

**SI RACCOMANDA INOLTRE DI USCIRE DALLE PROPRIE ABITAZIONI PER MOTIVI DI ESTREMA NECESSITÀ E URGENZA, DI SEGUITO SI ELENCA LE PRINCIPALI:**

- spostamenti casa – lavoro;
- spostamenti casa-studio;
- acquisto generi alimentari e quanto altro necessita per le esigenze familiari;
- recarsi in farmacia o dal proprio medico curante;

**SI RACCOMANDA** infine il controllo da parte degli agenti di Polizia Municipale e da parte delle forze dell'Ordine degli **AMBULANTI IN INGRESSO AL PAESE**, con opportuna verifica della documentazione e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, la verifica igienizzazione dei mezzi e della merce – l'eventuale possesso di documentazione inerente l'effettuazione di tampone e/o test sierologico per COVID 19;

E' consentita invece, l'attività fisica all'aperto purché si indossi la mascherina e con distanziamento superiore ad 1,5 m.;

**RACCOMANDA**

il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale

#### **DISPONE**

- che le prescrizioni stabilite con la presente Ordinanza entrino in vigore con decorrenza dalla data **23 Settembre 2020 e abbiano effetto fino al 5 Ottobre 2020 compreso**, con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda dell'andamento epidemiologico del COVID-19, ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da autorità superiori.
- la revoca di ogni precedente disposizione incompatibile con il contenuto della presente Ordinanza.
- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito web del Comune di Orune e alla stessa sia data ampia diffusione anche attraverso comunicati stampa e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
- che copia della presente Ordinanza sia inviata ai titolari e degli esercenti di attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive e attività economiche e produttive in genere ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge 241/1990 e ss. mm., tramite pubblicazione sul sito internet e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- che copia della presente venga spedita alla Prefettura e alla Questura di Nuoro, alla stazione C.C. di Orune alla A.T.S. Sardegna di Nuoro, agli studi medici di base e alla guardia medica presente all'interno dell'abitato.

#### **AVVERTE**

- che l'inosservanza del contenuto della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 – sanzioni e controlli, del Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo 2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 Maggio 2020;
- che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al TAR Sardegna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'albo pretorio del Comune di Orune.

**Il Sindaco  
Pietro Deiana**